

Presunzioni pericolose dell'Agenzia delle Entrate

■ Accade spesso che un accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate a carico di una società di capitali, a ristretta base familiare, costituisca l'innescò per consentire all'Ufficio impositore di trasferire i ricavi presuntivamente accertati e non definiti, ai soci (in base alla quota di possesso del capitale sociale) pur non sussistendo la presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, operante nei soli casi delle società di persone. Infatti il principio secondo il quale i redditi delle Società sono imputabili a ciascun socio indipendentemente dalla percezione vale solo per le Società di Persone (Art. 5 del Dpr 917/86). Per la verità l'Ufficio segue un orientamento giurisprudenziale che legittima il divieto di presunzione di secondo grado, da un fatto ignoto (maggior reddito presuntivamente accertato in capo alla Società) si presume un altro fatto ignoto (distribuzione degli utili ai soci) non provato. Al riguardo, tuttavia, giova osservare che sta emergendo un orientamento della Cassazione che si pone in netto contrasto con l'automatismo sopra evidenziato, che permette di disattendere lo schermo della personalità giuridica della Srl onde procedere alla imputazione diretta del reddito ai soci, in quanto si pretende che, almeno, l'atto impositivo indichi espressamente quegli elementi di prova che dimostrino la distribuzione ai soci ed, inoltre, si precisa che gli utili extrabilancio, accertati nei confronti di una società di capitali a base ristretta e/o familiare, possono essere legittimamente attribuiti ai soci, solamente a condizione che la base ristretta abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio e, soprattutto, che esista un accertamento a carico della società che si sia reso definitivo.

La sentenza è condivisibile giacché se può essere superabile la presunzione di distribuzione utili extra bilancio ai soci a ristretta base familiare, non può essere accettabile che si presuma la distribuzione di ricchezza che non è stata prodotta ovvero di un reddito non ancora definito.

Eugenio Vitello

3 LUGLIO '11 GDB